



Osservatorio Sicurezza

Newsletter 10/11

1) Può un lavoratore essere ritenuto responsabile dell'infortunio di un altro lavoratore?

Si riporta il caso di due lavoratori che erano impegnati in un lavoro nel terreno boschivo di proprietà dell'azienda a tagliare dei tronchi e a caricarli sul cassone di un camion. In particolare, uno dei due utilizzava un motosega a terra, nelle vicinanze del camion e l'altro si trovava a bordo per manovrare la gru, al fine di sollevare i tronchi tagliati dal primo. Il Giudice di primo grado ha condannato il lavoratore sulla gru per violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, per aver permesso all'operaio infortunato di svolgere il proprio lavoro nei pressi dell'autocarro e per avere mal posizionato il tronco scivolato giù. La Corte d'Appello ha assolto l'imputato per non avere commesso il fatto e ha rimarcato il fatto che non esistendo rapporto di dipendenza l'uno dall'altro, non era previsto alcun obbligo di garanzia del gruista verso l'infortunato. La Corte Suprema ribalta la sentenza, evidenziando le responsabilità del lavoratore a bordo della gru, al quale senz'altro spettava osservare le norme generali di prudenza e perizia, a prescindere dal rapporto di subordinazione. Si allega per approfondimento la sentenza della Corte di Cassazione.

Fonte BibLus-net by ACCA

scarica [all.1](#)

2) Opere provvisorie e rischi di cadute dall'alto

L'ASL di Pavia ha pubblicato un documento per la formazione degli studenti che tratta le problematiche relative alle opere provvisorie e ai rischi di caduta dall'alto.

La pubblicazione è sintetica e di semplice lettura; per ciascuna tipologia di opera provvisoria vengono indicate tutte le misure di sicurezza da adottare e i riferimenti alle normative tecniche.

Il documento è così strutturata:

- Classificazione delle opere provvisorie in base al loro utilizzo: opere di servizio, opere di sicurezza e opere di sostegno;
- Definizione degli elementi costitutivi di un ponteggio: elementi metallici (diagonale, corrente, corrente di testata, cavalletto, etc.), tipologie di parapetti, intavolati, tipologie e modalità di ancoraggio;
- Altre tipologie di opere provvisorie: ponti su cavalletti, trabattelli, scale, etc.

Un utile strumento/vademecum per i CSE e preposti in cantiere.

Fonte BibLus-net by ACCA

scarica [all.2](#)

3) Ponteggio e furto in appartamento. Di chi è la responsabilità?

Un'impresa edile, nei primi due gradi di giudizio, è stata ritenuta responsabile del furto ad opera di ignoti nei confronti degli abitanti di un appartamento adiacente ad un cantiere edile allestito dall'impresa stessa.

Le considerazioni dei Giudici si basano sul fatto che i ladri si erano serviti di un'impalcatura del cantiere attiguo all'edificio per entrare nell'appartamento derubato.

L'impresa decide di ricorrere alla Cassazione Civile che rigetta il ricorso affermando, ex art.

2043 del Codice Civile, che è l'imprenditore che risponde del furto in appartamento da parte di ignoti che usano il ponteggio installato per lavori di manutenzione, se egli abbia omissis di

adottare misure opportune atte a impedirne l'uso anomalo da parte di terzi, creando, così un agevole accesso ai ladri.

Quindi l'impresa costruttrice deve risarcire tutti i danni.

Sembrerebbe, quindi, che in casi analoghi la responsabilità risulti sempre dell'imprenditore che installa il ponteggio; ma non è così!

Analizzando la giurisprudenza, esistono precedenti contrari, come la Sentenza 18 ottobre 2005, n. 20133, in cui la stessa Cassazione Civile stabiliva che, nel caso in cui una persona subisca un furto nel proprio appartamento ad opera di ladri che vi si sono introdotti attraverso impalcature lasciate incustodite, il proprietario delle impalcature non può essere ritenuto civilmente corresponsabile del furto.

In particolare, la Corte Suprema affermava che l'imprenditore non può essere ritenuto responsabile

- né per *esercizio di attività pericolosa ex art. 2050 C.C.*, poiché tali attività danno luogo a responsabilità solo se il danno si sia prodotto durante il loro espletamento;

- né per *cose in custodia ex art. 2051 C.C.*, poiché le cose in custodia non danno luogo a responsabilità quando i danni siano cagionati dall'attività illecita di terzi;

- né per *omissione di cautele ex art. 2043 C.C.*, poiché tale responsabilità sorge solo se si sia contravvenuto ad uno specifico obbligo di fare.

Si allega la sentenza della cassazione

scarica [all.3](#)

Approfondimenti

7) Attività dei CPT (Comitati Paritetici Territoriali)

Continuiamo nella ricerca e segnalazione dei CPT italiani.

Con questa news ci occupiamo del CPT di Potenza.

Gli uffici del C.P.T. sono UBICATI in Via dell'Edilizia s.n.c. - 85100 POTENZA

info@cptpotenza.it - Tel. 0971 56755 - FAX 0971 56765

Estratto dal programma :

Il C.P.T. di Potenza è un organismo privato senza finalità di lucro, gestito pariteticamente dall'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) aderente alla Confindustria e dalle OO.SS. FENEAL- UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 12 Consiglieri, dei quali sei di parte imprenditoriale e sei di parte sindacale, e da tre membri del Collegio dei Sindaci Revisori. Il C.P.T. di Potenza ha come scopo istituzionale la prevenzione degli infortuni sul lavoro nel settore dell'edilizia. L'obiettivo prioritario di ridurre i rischi di incidenti nei cantieri viene perseguito dal C.P.T. attraverso una serie di iniziative che tendono ad incentivare le conoscenze sull'antinfortunistica ed a sensibilizzare le figure professionali interessate. L'attività formativa rivolta alle imprese ed alle maestranze edili della Provincia di Potenza si realizza attraverso corsi di formazione, Seminari informativi, convegni ed attraverso la produzione di testi, manuali e documentazione informativa che viene periodicamente distribuita sul territorio. Il Comitato Paritetico Territoriale di Potenza ha inoltre istituito un servizio che prevede la consulenza gratuita di un proprio tecnico per esaminare l'attuazione delle norme antinfortunistica nei cantieri edili in attività. E' possibile chiedere la consulenza tecnica on line nell'area SERVIZI dedicata agli utenti registrati. Per qualsiasi informazione rivolgersi alla ns. segreteria. Ubicata nella Zona industriale di Potenza, fu acquistata nel 1998 dal CPT in comproprietà con l'EFMEA, Ente di Formazione delle Maestranze Edili consociato di eguale emanazione che si occupa di formazione professionale nel settore edile. La sede si sviluppa su due livelli per una superficie complessiva di mq.400. Al piano superiore sono insediati segreteria e uffici amministrativi mentre il piano inferiore, quasi interamente riservato alle attività formative, ospita due aule didattiche, un aula di informatica multimediale in rete, un laboratorio di chimica e restauro ed una sala convegni.

L'ORGANIGRAMMA: Consiglio di Amministrazione:

PRESIDENTE	VICE PRESIDENTE
Antonio SANTARSIERE (Assindustria)	Vincenzo IACOVINO (Fillea-CGIL)

CONSIGLIERI

Giovanni DI PILATO (Assindustria)	Antonio GIUZIO (Assindustria)	Michele LATORRE' (Filca-CISL)	Antonio LANCELOTTI (Filca-CISL)	Pasquale CAVALLO (Assindustria)
Gennaro MASTRO (Fillea-CGIL)	Pasquale LOCURATOLO (Assindustria)	Rocco COLANTUONO (Feneal-UIL)	Antonio Aurelio MECCA (Assindustria)	Luigi LAGINESTRA (Feneal-UIL)

SINDACI REVISORI

Raffaele LEBOTTI	Franco PANETTA	Achille PALMA
------------------	----------------	---------------

Si allega una delle pubblicazioni del CPT di Potenza: " il manuale tascabile per i lavoratori dell'edilizia".

scarica [all.4](#)

Documento redatto per l'Osservatorio Sicurezza dell'Ordine degli Architetti di Bologna dall'arch. Gaetano Buttarò. Chiuso in data 06.06.2011.